



F 625/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Impugnazione
di sentenza
dichiarativa
di
fallimento.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 24085/2009

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Cron. 629
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - Rep. / C.I.
- Dott. RENATO BERNABAI - Rel. Consigliere - Ud. 27/11/2015
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere - PU
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24085-2009 proposto da:

CENTRO CERAMICHE DI TOMMASO E SALVATORE
 S.N.C. (c.f. , in persona del legale
 rappresentante pro tempore, e TOMMASO,
 elettivamente domiciliati in ROMA,

2015

giusta procura a margine del ricorso;

1966

- ricorrenti -

contro

S.P.A., nella qualità di mandataria della

FINANZIARIA SAN S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA,

rappresentata e difesa dall'avvocato

giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA CENTRO CERAMICHE DI
TOMMASO E SALVATORE S.N.C., CURATELA DEL
FALLIMENTO DI TOMMASO, SALVATORE;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 1198/2008 della CORTE
D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/11/2015 dal Consigliere Dott. RENATO
BERNABAI;

udito, per la controricorrente, l'Avvocato F
con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso della _____ s.p.a., quale mandataria della Finanziaria San (_____) s.p.a., il Tribunale di Palermo, con sentenza 10 maggio 2007, dichiarava il fallimento del Centro Ceramiche di I _____ Tommaso e I _____ Salvatore s.n.c., nonché dei soci illimitatamente responsabili.

Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d'appello di Palermo con sentenza 27 ottobre 2008.

La corte territoriale motivava

- che sebbene l'onere della prova del mancato superamento della soglia di fallibilità stabilita dall'art.1 della legge fallimentare fosse stato posto espressamente a carico dell'imprenditore solo con il d. lgs.12 settembre 2007 n.169 (*Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5*), inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie, tuttavia esso aveva solo consacrato formalmente il principio già affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'officiosità del processo fallimentare operava pur sempre nell'ambito delle domande e delle eccezioni svolte; e nella specie la società resistente, costituitasi nella fase prefallimentare, non aveva fornito alcuna prova in ordine alla causa di esonero per mancato raggiungimento delle soglie dimensionali dell'impresa ivi previste.

Avverso la sentenza, non notificata, la Centro Ceramiche s.n.c. ed il socio, sig. Tommaso _____) proponevano ricorso per cassazione con ricorso, in unico motivo, notificato il 27 ottobre 2009.

Deducevano la violazione dell'art.1 del R.D. 16 marzo 1942 n.267 ed il vizio di motivazione, per omesso accertamento dei presupposti oggettivi che rendessero l'impresa assoggettabile a fallimento

Resisteva con controricorso la Finanziaria San s.p.a.

All'udienza del 27 novembre 2015 il Procuratore generale ed il procuratore della Finanziaria San s.p.a. precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Il ricorso è infondato.

L'art.1, r. d. 16 marzo 1942 n. 267, nella formulazione novellata dal d. lgs. 9 gennaio 2006 n.5, applicabile *ratione temporis*, dichiara soggetti a fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Aggiungendo, testualmente, al secondo comma: *"Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente: A) hanno effettuato investimenti dell'azienda per un capitale di valore superiore ad euro 300.000; B) hanno realizzato in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio l'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro 200.000"*.

Sebbene l'onere della prova del mancato superamento dei predetti limiti sia stato posto espressamente a carico dell'imprenditore solo con il successivo d. lgs. 12 settembre 2007

n169, con effetto a decorrere dall'1 gennaio 2008 (*"Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti..."*), pure, si deve attribuire al predetto emendamento efficacia interpretativa di un principio implicito nella formula originaria: la quale poneva già come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e come esclusione - e cioè, come fatto impeditivo, costituente un'eccezione in senso tecnico - la qualità di piccolo imprenditore, legalmente desumibile dal mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali sopra ricordati.

Né tale conclusione può essere contrastata con riferimento alla natura officiosa del procedimento fallimentare, tenuto conto che esso ha natura relativa (Cass., sez.1, 20 agosto 2004 n.16.356), importando solo che il tribunale possa attingere elementi di giudizio dagli atti e documenti acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione di parte; ma non pure che debba trasformarsi in organo officioso di ricerca della prova: tanto meno, ove l'imprenditore neppure si costituisca in giudizio e quindi non depositi i propri bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame.

Per il resto, i ricorrenti contestano, inammissibilmente nel merito, l'accertamento dell'insolvenza da parte del tribunale, correttamente motivata anche con riferimento alle risultanze dello stato passivo, che mostrano l'esistenza di ingenti debiti verso il ceto bancario e induttivamente confermano l'incapacità soddisfarli con mezzi ordinari.

Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate come in

dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui 7.000,00 per compenso.

Roma, 27 novembre 2015

IL PRESIDENTE



IL REL. EST.

